

L'esperto risponde**FISCO & DIRITTI***Rimediare agli errori nella precompilata*

In allegato ► pagine 2 e 3

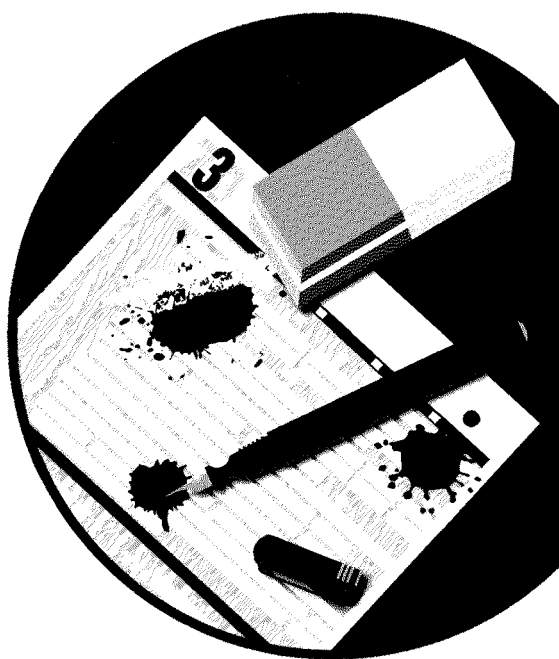
RISPARMIO & FAMIGLIA*Piccoli Raee: ecco come smaltirli*

In allegato ► pagine 4 e 5

**FISCO**

Come rimediare agli errori nel 730 precompilato

Luciano De Vico ► pagine 2 e 3



Bonus «dimenticati»: recupero con il fai-da-te o con il 730 del Caf

Due vie per rimediare alle detrazioni non inserite

A CURA DI

Luciano De Vico

Scaduto il termine per la presentazione e la trasmissione telematica dei modelli 730, che quest'anno era stato prorogato dal 7 al 22 luglio, la dichiarazione segue la sua "strada", nel senso che l'agenzia delle Entrate, ricevuti i modelli da parte di Caf e professionisti abilitati, comunica ai sostituti d'imposta i risultati contabili dei 730 e i sostituti, a loro volta, provvedono a erogare il rimborso o a trattenere le imposte dovute in ba-

se al prospetto contabile ricevuto.

Ci sono vari modi di rimediare agli errori di cui ci si accorge fuori tempo massimo, una volta scaduto il termine di invio del 730. Come prima cosa occorre distinguere se l'errore comporta un danno oppure un vantaggio per il contribuente.

Le due strade

Nel primo caso, se cioè la dichiarazione presentata e trasmessa contiene maggiori redditi o minori detrazioni e/o deduzioni rispetto a quelli effettivi (come nel quesito

proposto dal lettore), sono possibili due strade: presentare il modello Unico persone fisiche 2016 oppure avvalersi del 730 integrativo.

Se si decide di presentare il modello Unico, entro il 30 settembre 2016 occorre trasmettere telematicamente, con il fai-da-te tramite il sito delle Entrate oppure avvalendosi di un intermediario, una dichiarazione "correttiva nei termini" (va barrata l'apposita casella presente nel frontespizio) completa in tutte le sue parti. Il risultato contabile del 730, vale a dire le imposte da tratte-

IL QUESITO

Quest'anno per la presentazione del modello 730 mi sono rivolto a un professionista abilitato, il quale mi ha già consegnato la copia della dichiarazione trasmessa e il prospetto di liquidazione delle imposte dovute, che saranno trattenute a rate dal mio datore di lavoro. Mi sono accorto solo ora, però, di una polizza assicurativa di alcune fatture di visite mediche specialistiche che non ho portato in detrazione. Sono costretto a rinunciare al beneficio fiscale? Posso in qualche maniera rimediare al mio disattenzione, considerando che il termine per la trasmissione del 730 è sciolto?

C. N. - NOVARA

nere o da rimborsare risultanti dal 730/2016, andrà riportato nel rigo RB11, colonne 8 e 9 (cedolare secca), nel rigo RN42 (Irpef), nel rigo RV6 (addizionale regionale) e nei rigi RV14 e RV17, colonna 7 (saldo 2015 e acconto 2016 dell'addizionale comunale). Dal modello Unico 2016 risulterà un credito che il contribuente può utilizzare in compensazione attraverso il modello F24 oppure chiedere a rimborso.

È importante chiarire in proposito che l'utilizzo di Unico 2016 non fa venir meno gli effetti della presentazione del modello 730. Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile da parte dell'agenzia delle Entrate, infatti, è comunque tenuto a procedere con i conguagli indicati nel prospetto di liquidazione delle imposte. Per questa ragione gli importi che sono state trattenuti (o saranno trattenuti, in caso di rateizzazione o di secondo acconto) oppure rimborsati dal sostituto devono essere indicati nel modello Unico 2016.

La seconda possibilità concessa al lettore quando la rettifica del modello 730 già trasmesso comporta un maggior credito o un minor debito consiste nel presentare un modello 730 integrativo. In tutti i casi, compreso quello di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, il 730 integrativo deve essere trasmesso da un Caf o da un professionista abilitato, che può essere anche diverso da quello che ha trasmesso il 730 da correggere. Vale la pena ricordare, in proposito, che il contribuente che presenta il 730 integrativo ha l'obbligo di esibire al Caf o al professionista incaricato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità dell'integrazione che viene effettuata. Il termine per la presentazione dell'integrativo è il 25 ottobre.

Entro il 10 novembre, poi, il Caf o il professionista verificano la conformità dei dati esposti nell'integrativa, effettuano il calcolo delle imposte e consegnano al contribuente copia del 730 e del prospetto di liquidazione integrativo. Entro la stessa data l'intermediario trasmette telematicamente all'agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative e comunica al sostituto d'imposta il risultato finale della dichiarazione.

I sostituti d'imposta, a loro volta, ricevuto il risultato contabile, sono

tenuti a rimborsare il credito derivante dall'integrazione con lo stipendio o la pensione di dicembre, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nello stesso mese oppure utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto nello stesso mese. Anche la presentazione del 730 integrativo, al pari di quella del modello Unico, non sospende le procedure avviate con la consegna dei modelli 730 e quindi non fa venir meno l'obbligo, da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico, di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originariamente presentato.

Il 730 integrativo è un nuovo modello che dev'essere compilato in tutte le sue parti. Nel frontespizio va riportato il codice 1 nella casella "730 integrativo" posta a fianco dello spazio dove si indica il codice fiscale del contribuente. Nel rigo RF9, inoltre, occorre indicare i crediti rimborsati (Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, cedolare secca) che risultano dal prospetto di liquidazione modello 730-3 originario, mentre nel rigo F10 trovano spazio i crediti derivanti dalla prima dichiarazione che, entro la data di presentazione dell'integrativo, sono stati utilizzati in compensazione con il modello F24 per il versamento di altre imposte.

Richieste di compensazione

A questo proposito occorre prestare particolare attenzione a eventuali richieste di compensazione, parziali o totali, del credito derivante dal 730 con altre imposte, ad esempio l'Imu. In caso di presentazione del 730 integrativo, infatti, il contribuente che nel modello originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria deve indicare nel quadro I dell'integrativa un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel modello originario oppure, avendolo compilato, non ha utilizzato il credito, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del modello 730 integrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'alternativa. C'è tempo fino al 30 settembre

Rettifica a debito con il modello Unico



Dopo aver presentato il modello 730 al mio sostituto d'imposta, mi sono accorto di avere indicato in modo errato il canone di locazione di un appartamento di mia proprietà. Infatti, anziché riportare il canone risultante dal contratto, che è pari a 12.000 euro annui, ho indicato lo stesso importo risultante dal 730 dello scorso anno, in cui il medesimo fabbricato era stato locato per un periodo di soli sei mesi. Come posso rimediare all'errore? Sono previste sanzioni e, in caso positivo, posso avvalermi del ravvedimento operoso? Quali sono le penalità applicabili in un caso come questo?

C.S. - BRINDISI

Se il contribuente, dopo aver presentato il modello 730/2016, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, e la rettifica comporta un maggior debito o un minor credito - dovuti, ad esempio, a redditi non dichiarati in tutto o in parte - l'unica strada possibile consiste nel trasmettere il modello Unico entro il 30 settembre 2016.

Si tratta, in particolare, di una integrazione del 730 che comporta la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini, da compilare in tutte le sue parti. Nel frontespizio sarà barrata la casella "correttiva nei termini" e negli appositi rigi dei quadri RB, RNe RV dev'essere riportato il risultato contabile del 730 originariamente presentato (per i dettagli, si veda la risposta al quesito precedente). La presentazione di una dichiarazione integrativa, infatti, non sospende le procedure che sono state avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo (da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico) di effettuare rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Passando all'esame del caso proposto dal lettore, quindi, nel quadro RB sarà indicato il reddito dei fabbricati effettivamente prodotto nel 2015, mentre la liquidazione delle imposte sarà ripor-

tata nei quadri RNe RV per quanto attiene all'Irpef e alle addizionali. La liquidazione terrà conto del risultato contabile del 730 errato, per cui, da una parte al contribuente saranno rimborsate o trattenute le imposte risultanti dal 730 alle scadenze originarie, dall'altra lo stesso verserà in autoliquidazione, attraverso il modello F24, il debito risultante dal l'unico correttivo.

Se, ad esempio, dal 730 risultava un rimborso di 1.000 euro, mentre l'imposta effettivamente dovuta era pari a 200 euro, da Unico risulterà un debito di 1.200 euro, pari alla somma dell'imposta (sia pure non ancora) rimborsata dal sostituto e di quella effettivamente dovuta. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione attraverso il modello Unico, occorre versare, oltre al tributo dovuto, gli interessi legali calcolati al tasso legale (che dal primo gennaio 2016 è pari allo 0,2 per cento) con maturazione giornaliera e la sanzione.

È possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Considerato che la sanzione applicabile nel caso di omesso o ritardato versamento delle imposte è pari al 30 per cento, avvalendosi del ravvedimento, essa sarà ridotta a:

- 0,1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% se il versamento è effettuato dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza;
- 1,67% se il versamento è effettuato dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- 3,75% se il versamento è effettuato a decorrere dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

Per calcolare il giorno da cui decorre il termine del versamento occorre fare riferimento alla scadenza delle imposte dovute a seguito della presentazione del modello Unico 2016, che, quindi, coincide con il 16 giugno 2016. Trattandosi infatti di una integrazione del modello 730, si ritiene del tutto improbabile che il contribuente abbia diritto a fruire della proroga al 7 luglio prevista per i contribuenti titolari di partita Iva, i quali non avevano accesso al 730.

È bene precisare, infine, che saranno oggetto di versamento, e quindi di ravvedimento operoso, anche gli ulteriori acconti rispetto a quelli indicati nel modello 730 errato, eventualmente dovuti per il periodo d'imposta 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LA SCADENZA DEL 22 LUGLIO

Se l'integrazione comporta un maggiore credito o un minor debito il 730 va sempre inviato tramite un intermediario entro il 25 ottobre

LE PENALITÀ PREVISTE

La sanzione del 30% per omesso o ritardato versamento potrà essere sensibilmente ridotta in caso di ravvedimento

Punto per punto

1

I DATI DEL SOSTITUTO

Modello 730 integrativo da presentare entro il 25 ottobre

Se il contribuente si accorge di non avere fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, oppure si rende conto di averli forniti in modo inesatto, può presentare (solo tramite un intermediario) entro il 25 ottobre di quest'anno un nuovo

modello 730 integrativo per correggerli.

In questo caso, nel 730 integrativo, che deve contenere le stesse informazioni di quello originario, andrà indicato il codice 2 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio di fianco allo spazio riservato all'indicazione del codice fiscale del contribuente.

2

ALTRI ELEMENTI IN DICHIARAZIONE

L'integrazione per far emergere un maggior credito o un minor debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto, e contemporaneamente intende integrare la dichiarazione per far emergere un maggior credito o un minor debito, può presentare, sempre

tramite un intermediario, entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 integrativo.

In questo caso, nel 730 integrativo corretto, che deve essere compilato in tutte le sue parti, va indicato il codice 3 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio a fianco dello spazio riservato all'indicazione del codice fiscale del contribuente.

3

730 PRECOMPILATO: GLI ERRORI

Annullamento con successivo invio di un nuovo modello

Il contribuente che, avendo già trasmesso direttamente il modello 730 precompilato, aveva riscontrato un errore poteva annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione, con questa tempistica: a partire dal 27 maggio

fino al 10 giugno, nel caso di contribuenti senza sostituto d'imposta con esito a debito, oppure entro il 20 giugno per tutti gli altri. L'annullamento è consentito una sola volta e comporta che all'agenzia delle Entrate non risulterà presentata nessuna dichiarazione, ragion per cui si renderà necessario trasmetterne una nuova.

4

730 PRECOMPILATO: L'INTEGRAZIONE

Tempo fino al 30 settembre con Unico 2016

In caso di trasmissione diretta del modello 730 precompilato, dopo il 20 giugno, oppure dopo il 10 giugno per i contribuenti senza sostituto con esito a debito, è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata. Come fare? Presentando un modello 730 integrativo a un Caf

(centro di assistenza fiscale) o a un professionista abilitato, in caso di dichiarazione più favorevole al contribuente, oppure il modello Unico 2016 entro il 30 settembre, sia in caso di dichiarazione più favorevole che di dichiarazione da cui, al contrario, emerge un maggior debito o un minor credito.

5

LA POSSIBILITÀ DOPO UN ANNO

Per l'emersione di debiti ravvedimento entro quattro anni

Il modello Unico che integra il 730 può essere trasmesso anche entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo (30 settembre 2017), sia per integrare una dichiarazione a favore del contribuente (integrativa a favore, con l'emersione di un maggior credito o di un

minor debito), sia se dall'integrazione emerge un debito (dichiarazione integrativa da cui emerge un maggior debito o un minor credito). In quest'ultimo caso la correzione può avvenire fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, avvalendosi, laddove sussistano le condizioni, del ravvedimento operoso.

6

GLI ERRORI DI CAF O PROFESSIONISTI

La segnalazione del contribuente e l'elaborazione di un nuovo modello

Se il contribuente riscontra degli errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, che si tratti di un Caf o di un professionista abilitato, è tenuto a comunicarglielo tempestivamente, in modo da consentirgli di elaborare un modello 730 rettificativo.

Il rettificativo, che non è previsto in caso

di errore del contribuente, è trasmesso all'agenzia delle Entrate e, quindi, al sostituto d'imposta, che terrà conto del nuovo risultato contabile nel primo periodo di paga utile. Su eventuali versamenti tardivi sarà applicato l'interesse dello 0,4% mensile, a partire dal mese in cui erano dovute le somme.

7

I RIMEDI IN CASO DI VISTO INFEDELE

Una dichiarazione rettificativa non oltre il 10 novembre

Il Caf e il professionista che, dopo l'invio della dichiarazione, riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto di conformità infedele, devono avvisare il contribuente al fine di procedere all'elaborazione della dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre.

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, gli intermediari possono comunicare, sempre entro la data del 10 novembre, i dati rettificati. In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, e non anche alla maggiore imposta e alle sanzioni.

8

LA COMBINAZIONE 730 PIÙ UNICO

La trasmissione fino al 30 settembre dei quadri RM, RT o RW

I contribuenti che hanno già presentato il 730/2016 e sono anche tenuti alla compilazione dei quadri RM, RT o RW possono farlo trasmettendo i quadri citati insieme con il frontespizio del modello Unico persone fisiche 2016 entro il 30 settembre prossimo, quindi dopo la scadenza del 730.

Si sottolinea che i quadri RM e RT servono, tra l'altro, per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni operate nel 2015. Il modulo RW, invece, deve essere utilizzato da coloro che hanno detenuto investimenti o attività estere di natura finanziaria e contiene anche i righi utili al calcolo dell'Ivfe e dell'Ivafe eventualmente dovute.